

COMUNE DI ROCCAFLUVIONE
(Provincia di Ascoli Piceno)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

Numero 37 Del 29-12-20

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO ASILO NIDO COMUNALE-

L'anno duemilaventi il giorno ventinove del mese di dicembre alle ore 18:30 nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, in seguito a Convocazione disposta nei modi di legge sessione Ordinaria in Prima convocazione.

Alla presente riunione risultano all'appello nominale, i seguenti consiglieri:

=====

LEONI FRANCESCO	P	DI FABIO GIOVANNI	P
IANNI GUIDO	P	VALENTINI MARIA ADELE	P
ALFONSI LUIGINO	P	SCIPIONI ANTONIO	P
CIVITA DANILO	P	BRUNI CECILIA	P
RIPANI VALENTINA	P	CAPRIOTTI LUCA	P
BASTIANI PIETRO	P		

=====

Assegnati n. 11

Presenti n. 11

In carica n. 11

Assenti n. 0

La seduta è Pubblica

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario Comunale DOTT. ERCOLI PASQUALE

Assume la Presidenza il Sig. LEONI FRANCESCO nella sua qualità di SINDACO. Costata la validità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori:

Il Sindaco riferisce la proposta di modifica all'articolo 9, comma 3, del Regolamento del Nido Comunale di Roccafluvione, riguardante le rette di frequenza degli ospiti, riguardo alla possibilità da parte della Giunta Comunale di modificarle per i non residenti, in presenza di richieste di ammissione che possano determinare variazioni della spesa legate al potenziamento del personale educativo, essendo esso rapportato al numero delle iscrizioni.

Il Consigliere Bruni Cecilia condivide l'impianto della modifica proposta dal Sindaco, evidenziando tuttavia la necessità che siano rivisitati anche altri articoli del Regolamento che presentino lacune o imperfezioni, di cui né da sintetica esposizione, al termine della quale consegna al Segretario Comunale un documento scritto chiedendone l'allegazione al verbale della deliberazione.

Il Sindaco dichiara che le modifiche al Regolamento proposte dal Consigliere Bruni potranno essere esaminate, in funzione consultiva, dalla Commissione del Nido, appositamente prevista dal Regolamento, composta anche di Consiglieri di minoranza e di altri soggetti che, a diverso titolo, operano nel settore educativo dell'infanzia; ribadisce, inoltre, che la proposta di deliberazione iscritta all'ordine del giorno del Consiglio prevede la sola modifica dell'articolo 9 del Regolamento e non di altri articoli, che necessitano fra l'altro di adeguata istruttoria da parte degli uffici comunali.

Terminata la discussione, il Sindaco pone a votazione l'approvazione della modifica all'articolo 9, comma 3, del Regolamento del Nido Comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 29/04/2011, esecutiva, è stato approvato il Regolamento per il funzionamento dell'Asilo Nido comunale di Roccafluvione
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 24/06/2011, esecutiva, è stato modificato l'art. 11 c. 2;

Visto l'art. 9 del Regolamento, avente per oggetto "*Retta di frequenza*", il quale, al comma 3 prevede: << Per le famiglie non residenti saranno applicate le rette individuate per i residenti, in relazione alle fasce di reddito>>;

Ritenuto opportuno procedere con la modifica di tale disposizione, per permettere alla Giunta Comunale di fissare delle rette mensili anche differenziate tra i residenti e i non residenti, come evidenziato nel seguente prospetto:

Regolamento Vigente	Regolamento Modificato
Art. 9 Retta di frequenza	Art. 9 Retta di frequenza
1. Le famiglie saranno tenute alla corresponsione di una retta mensile di frequenza determinata dalla Giunta comunale,	1. Le famiglie saranno tenute alla corresponsione di una retta mensile di frequenza determinata dalla Giunta comunale,

<p>in misura differente per fasce crescenti reddito ISEE, comprovante la condizione economica del nucleo familiare di appartenenza del bambino.</p> <p>2. Le rette di frequenza "Part - time" sono anch'esse determinate dalla Giunta comunale, applicando una riduzione percentuale alle rette stabilite per il tempo pieno.</p> <p>3. Per le famiglie non residenti saranno applicare le rette individuate per i residenti, in relazione alle fasce di reddito.</p>	<p>in misura differente per fasce crescenti reddito ISEE, comprovante la condizione economica del nucleo familiare di appartenenza del bambino.</p> <p>2. Le rette di frequenza "Part - time" sono anch'esse determinate dalla Giunta comunale, applicando una riduzione percentuale alle rette stabilite per il tempo pieno.</p> <p>3. Le famiglie non residenti saranno tenute alla corresponsione di una retta mensile di frequenza determinata dalla Giunta comunale, anche in misura differente dai residenti, per fasce crescenti reddito ISEE, comprovante la condizione economica del nucleo familiare di appartenenza del bambino.</p>
---	--

Vista la propria competenza deliberativa per l'approvazione dell'atto, ai sensi dell'articolo 42, 2^a comma, lettera a), del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e, in particolare l'articolo 7, contenente disposizioni in materia di Regolamenti;

Visto lo Statuto Comunale;

Con 8 voti favorevoli e 3 contrari (*Consiglieri Bruni Cecilia, Scipioni Antonio e Capriotti Luca*), su 11 Consiglieri assegnati, 11 Consiglieri presenti e 11 Consiglieri votanti legalmente espressi;

DELIBERA

1. Di approvare le premesse alla narrativa, dichiarandole parte integrante del presente atto e motivazione di esso, ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Di approvare la modifica proposta al Regolamento per il funzionamento dell'asilo nido comunale, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 29/04/2011, a sua volta modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 24/06/2011, indicata nei termini che seguono:

Regolamento Vigente	Regolamento Modificato
Art. 9 Retta di frequenza	Art. 9 Retta di frequenza

<p>1. Le famiglie saranno tenute alla corresponsione di una retta mensile di frequenza determinata dalla Giunta comunale, in misura differente per fasce crescenti reddito ISEE, comprovante la condizione economica del nucleo familiare di appartenenza del bambino.</p> <p>2. Le rette di frequenza “Part - time” sono anch’esse determinate dalla Giunta comunale, applicando una riduzione percentuale alle rette stabilite per il tempo pieno.</p> <p>3. Per le famiglie non residenti saranno applicare le rette individuate per i residenti, in relazione alle fasce di reddito.</p>	<p>1. Le famiglie saranno tenute alla corresponsione di una retta mensile di frequenza determinata dalla Giunta comunale, in misura differente per fasce crescenti reddito ISEE, comprovante la condizione economica del nucleo familiare di appartenenza del bambino.</p> <p>2. Le rette di frequenza “Part - time” sono anch’esse determinate dalla Giunta comunale, applicando una riduzione percentuale alle rette stabilite per il tempo pieno.</p> <p>3. Le famiglie non residenti saranno tenute alla corresponsione di una retta mensile di frequenza determinata dalla Giunta comunale, anche in misura differente dai residenti, per fasce crescenti reddito ISEE, comprovante la condizione economica del nucleo familiare di appartenenza del bambino.</p>
--	---

3. DI ALLEGARE alla presente, facendone parte integrante, il Regolamento per il funzionamento dell’Asilo Nido Comunale, in versione aggiornata all’articolo 9.

4. Di rendere, con la stessa votazione riportata in premessa, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, considerata l’urgenza di provvedere in merito.

COMUNE DI ROCCAFLUVIONE

(Provincia di Ascoli Piceno)

REGOLAMENTO

PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ASILO NIDO COMUNALE

Approvato con deliberazione di C.C. n. 11 del 29 aprile 2011
Modificato con deliberazione di C.C. n. 30 del 24 giugno 2011
Modificato con deliberazione di C.C. n. 37 del 29 dicembre 2020

Art. 1
Finalità del servizio

1. L'Asilo Nido è un servizio educativo di interesse pubblico rivolto ai bambini fino a tre anni di età ed alle loro famiglie.
2. Nella sua autonomia istituzionale, l'Asilo Nido si configura come uno strumento per lo sviluppo della personalità del bambino, a completamento della sua educazione, in collaborazione con la famiglia ed in integrazione con tutti gli altri servizi ed istituzioni rivolti all'infanzia operanti sul territorio.
3. L'Asilo Nido ha rapporti di continuità con la Scuola Materna.

Art. 2
Capienza dell'Asilo nido

1. La capienza dell'Asilo Nido è determinata in base alle indicazioni contenute nella L.R. n. 9 del 13 maggio 2003 e nel Regolamento regionale 22 dicembre 2004, n. 13.

Art. 3
Utenza del servizio

1. Hanno titolo all'ammissione all'Asilo Nido, nei limiti consentiti dalla capienza dei locali, i bambini residenti nel Comune di Roccafluvione, di età compresa tra tre mesi e tre anni.
2. I richiedenti saranno ammessi ad usufruire del servizio, nei limiti dei posti disponibili, in base ad una graduatoria redatta secondo l'ordine di priorità indicato dall'articolo 6. I non residenti saranno ammessi esclusivamente nel limite dei posti disponibili, una volta esaurite le domande dei residenti, e dietro pagamento della retta mensile.
3. L'Asilo Nido si articola in tre gruppi di bambini o sezioni aperte costituite in base all'età, al grado di sviluppo, ai bisogni ed alle caratteristiche psicofisiche.

Art. 4
Domanda di ammissione

1. La domanda di ammissione all'Asilo nido può essere presentata, per ciascun anno, entro la data stabilita dall'avviso pubblico predisposto dall'Ufficio comunale competente. Le domande dei residenti e dei non residenti, pervenute successivamente

alla scadenza dell'avviso, saranno collocate in graduatoria nell'ordine cronologico di presentazione, in coda alla graduatoria già formata, e potranno essere ammesse nel corso dell'anno per la copertura di eventuali posti disponibili.

2. Le domande di ammissione dovranno essere prodotte su appositi moduli predisposti dal Comune, corredati dalla seguente documentazione:

- Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), risultante dalla Dichiarazione sostitutiva unica di cui al D.P.C.M. 18 maggio 2001 relativa ai redditi dell'anno di imposta in corso all'atto dell'iscrizione, ai fini della individuazione della misura della retta da corrispondere per la frequenza del nido;
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, ai fini dell'attribuzione del punteggio per la formulazione della Graduatoria di accesso al servizio di Asilo Nido Comunale.

3. A coloro che non presenteranno la dichiarazione sostitutiva unica sarà applicata la retta di frequenza nella misura massima.

Art. 5 Ammissione all'asilo

1. Le ammissioni, seguendo l'ordine stabilito dalla graduatoria, sono effettuate nel mese di luglio di ogni anno, ed ogni qualvolta nel corso dell'anno si rendano disponibili posti vacanti. L'Amministrazione comunale comunica, a mezzo raccomandata, agli interessati utilmente collocati in graduatoria, l'ammissione al nido e la retta dovuta da corrispondere per la frequenza dello stesso.

2. All'atto dell'ammissione del bambino e, in ogni caso, prima che abbia inizio la frequenza, è necessario un colloquio preliminare delle educatrici con i genitori volto a favorire l'inserimento nel Nido. I genitori dovranno, altresì, consegnare al Nido un certificato medico rilasciato dal pediatra curante attestante l'idoneità del bambino alla frequenza.

3. L'inserimento dei nuovi ammessi deve avvenire con gradualità, in collaborazione con le famiglie, sulla base del piano educativo individuale. Nel periodo di inserimento dei nuovi iscritti va prevista l'elasticità di orario e la presenza di una figura parentale secondo le modalità concordate tra genitori e personale educativo tenendo presenti le esigenze dei bambini.

4. I bambini ammessi hanno titolo a frequentare l'Asilo Nido fino al compimento del terzo anno di età, fatto salvo quanto previsto dal comma seguente per i disabili. Nel caso che il bambino frequentante il Nido, al compimento del terzo anno di età non possa essere iscritto alla Scuola Materna può rimanere nel Nido fino alla fine dell'anno scolastico, purché ciò non costituisca impedimento per la fruizione del

servizio da parte di bambini in posizione utile in graduatoria ed aventi titolo all'inserimento.

5. Sono ammessi al Nido prioritariamente i bambini disabili, secondo quanto previsto dal successivo articolo 6. Ai bambini con disabilità fisico-psichica può essere prorogata la dimissione oltre il terzo anno, su richiesta della famiglia e sentita l'equipe socio-sanitaria competente territorialmente, non oltre il quarto anno d'età in relazione alle esigenze connesse con il programma educativo stabilito.

6. Il mancato ingresso del bambino nel Nido alla data prefissata per l'ammissione, senza giustificato motivo, comporterà la rinuncia ad usufruire del servizio.

7. Per particolari e documentate necessità, i genitori possono richiedere, per una sola volta, il differimento dell'ammissione del bambino, in posizione utile in graduatoria, a data successiva da concordarsi con il Responsabile del Settore competente, fermo restando l'obbligo di pagamento della retta comunicata dall'Amministrazione comunale.

Art. 6
Criteri per la formulazione della graduatoria di ammissione

1. L'ammissione all'Asilo Nido per i residenti sarà decisa nell'ambito dei posti disponibili, in base alle seguenti priorità indicate in ordine *decescente* di importanza:
- a) presenza di particolari problemi di ordine psicofisico e sociale;
 - b) bambini segnalati per particolari motivi dal Servizio Sociale o dall'ASL competente;
 - c) condizioni di disagio socio-economico dei genitori o presenza di malattie gravi di essi;

Le graduatorie saranno compilate secondo criteri che salvaguardino:

- la posizione lavorativa di entrambi i genitori;
- la condizione delle famiglie monoparentali (genitore celibe o nubile, divorziato o separato, vedovo)
- la necessità di dare precedenza ai nuclei familiari che non hanno mai usufruito del servizio.

2. Le domande presentate dai non residenti saranno valutate secondo gli stessi criteri di cui al comma precedente, e daranno vita ad una graduatoria supplementare a cui potrà attingersi solo ad esaurimento della prima.

Art. 7
Rinunce

1. Il genitore che intende rinunciare al servizio deve compilare un apposito modulo disponibile presso gli uffici comunali.
2. Non sono ammesse rinunce verbali o telefoniche.
3. L'assenza ingiustificata, protrattasi per oltre due settimane, determina la decadenza dall'inserimento, oltre al pagamento della somma dovuta.

Art. 8
Riconferme e trasferimenti

1. I bambini frequentanti hanno diritto al completamento del ciclo previsto all'interno del nido comunale.
2. Non sono consentite domande di trasferimento, salvo motivate giustificazioni.

Art. 9
Retta di frequenza

1. Le famiglie saranno tenute alla corresponsione di una retta mensile di frequenza determinata dalla Giunta comunale, in misura differente per fasce crescenti reddito

ISEE, comprovante la condizione economica del nucleo familiare di appartenenza del bambino.

2. Le rette di frequenza "Part - time" sono anch'esse determinate dalla Giunta comunale, applicando una riduzione percentuale alle rette stabilite per il tempo pieno.

3. Le famiglie non residenti saranno tenute alla corresponsione di una retta mensile di frequenza determinata dalla Giunta comunale, **anche** in misura differente **dai residenti**, per fasce crescenti reddito ISEE, comprovante la condizione economica del nucleo familiare di appartenenza del bambino.

Art. 10

Calendario e orario di funzionamento del Nido

1. Il Nido rimane aperto dal mese di settembre fino al mese di luglio di ogni anno. Gli orari di apertura sono i seguenti:

a) Orario normale: dal Lunedì a Venerdì dalle ore 07:30 alle ore 16:00;

b) Orario ridotto: dal Lunedì a Venerdì dalle ore 07:30 alle ore 12:00;

c) Orario part-time: dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 07:30 alle ore 14:00-14/30.

2. Orari particolari saranno concordati con le famiglie, compatibilmente con le disponibilità dell'Amministrazione.

Art. 11

Amministrazione e gestione

1. All'Amministrazione dell'Asilo Nido provvede l'Ente con un proprio Funzionario responsabile.

2. I servizi verranno affidati, tramite appalto, a ditte specializzate nel settore, secondo le norme che regolano la materia, e le attività relative riguarderanno sia i servizi educativi ed ausiliari, compresa la sostituzione del personale addetto alla cucina. (*)

3. Il personale dovrà possedere le competenze necessarie per assicurare l'attività didattica-pedagogica e dovrà fornire un'adeguata assistenza igienicosanitaria al bambino.

(*) Art. 11 c. 2 modificato con Delibera C.C. n. 30 del 24/06/2011

Art. 12

Comitato di gestione

1. Presso l'Asilo Nido è istituito un Comitato di gestione, così composto:

● *Presidente*: Sindaco o suo delegato;

□ *1 Consigliere comunale di minoranza, designato dal gruppo stesso.*

5 Membri, di cui:

- 2 rappresentanti dei genitori designati dall'Assemblea dei genitori che frequentano il Nido;
 - 1 rappresentante della Ditta o Cooperativa sociale che gestisce l'Asilo Nido;
 - il Responsabile comunale del Settore competente o suo delegato;
 - 1 Rappresentante del personale educativo.
2. Il Comitato di gestione dura in carica 2 (due) anni ed i suoi componenti possono essere rieletti.
3. Le funzioni di componente il Comitato sono gratuite.

Art. 13
Funzioni del Comitato di gestione

1. Il Comitato di Gestione svolge i seguenti compiti:
 - a) potenzia e coordina i rapporti con le famiglie;
 - b) partecipa alla realizzazione dei programmi educativi;
 - c) promuove incontri su temi specifici;
 - d) esamina la graduatoria formata dal Responsabile del servizio.
 - e) formula pareri e proposte per migliorare la gestione dei servizi;
 - f) formula le proposte di modifica al presente Regolamento;
 - g) cura i rapporti con le altre strutture per l'Infanzia;
 - h) vigila sull'esatta osservanza del presente Regolamento.

Art. 14
Funzionamento del Comitato di gestione

1. Il Comitato di Gestione si riunisce almeno una volta l'anno, di norma all'inizio di ogni anno, ed è convocato dal Presidente.
2. Le riunioni sono valide con almeno la presenza di almeno 4 (quattro) componenti.

Art. 15
Personale addetto al nido

1. Il personale addetto al Nido, nel numero rispondente alle disposizioni di cui alla Legge regionale n. 9/2003 e dal Regolamento n. 13 del 22/12/2004, sarà fornito dalla Ditta o Cooperativa Sociale affidataria dei servizi e dovrà possedere i titoli abilitativi previsti dalle norme vigenti in materia, con preferenza ai soggetti residenti nel territorio comunale.
2. Il personale addetto al Nido è diviso, a seconda delle mansioni svolte, in personale preposto all'attività educativa e personale addetto ai servizi ausiliari.
3. Il personale dovrà possedere i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia e sarà tenuto a partecipare ad ogni iniziativa e corso di aggiornamento.
4. Al personale addetto sarà applicato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e gli accordi decentrati.

Art. 16
Compiti e attribuzioni del personale educativo del nido

1. Il personale educativo deve assolvere i compiti richiesti per il soddisfacimento delle esigenze del bambino, quali:
 - a) alimentazione e osservanza della dieta;
 - b) igiene personale;

- c) vigilanza;
- d) attività socio-pedagogica e ricreativa;
- e) regolamentazione e modalità degli inserimenti al nido.

2. Dovrà, altresì, svolgere ogni azione che consenta il soddisfacimento ottimale dei bisogni del bambino, usando le tecniche della psicopedagogia dell'infanzia, coadiuvato dal personale ausiliario. Ha anche il compito di segnalare al pediatra o all'assistente sanitario i casi di indisposizione e di assenza per malattia del bambino.

3. Il personale ausiliario dovrà garantire la pulizia quotidiana dei locali, degli arredi e delle attrezzature e provvedere alle varie operazioni della cucina e di lavanderia, oltre a prestare dovuta assistenza ai bambini.

Art. 17 **Alimentazione**

1. Le tabelle dietetiche sono determinate dal servizio dell'ASUR territorialmente competente che potrà predisporre diete personalizzate per particolari condizioni fisio-patologiche del bambino certificate dal pediatra personale.

2. Non è ammessa la somministrazione di farmaci consegnati dai genitori, salvo comprovati casi di necessità.

3. E' consentita la somministrazione di alimenti preparati fuori dal nido.

4. La tabella dietetica di giornata deve essere esposta nei locali dell'Asilo Nido.

Art. 18 **Vigilanza sanitaria e assicurazioni**

1. La vigilanza igienico-sanitaria del Nido è svolta dall'ASUR che vi provvede con proprio personale tecnico e sanitario.

2. La riammissione del bambino, dopo un periodo di malattia superiore a 4 (quattro) giorni consecutivi avviene su presentazione di apposita certificazione medica.

3. Per ogni bambino sarà tenuta apposita scheda individuale dove saranno registrate le indicazioni utili per il normale sviluppo.

4. Ciascun bambino accolto nel Nido dovrà essere assicurato contro i rischi di infortunio.

Art. 19 **Disposizioni finali**

1. Per quanto non contemplato nel presente Regolamento si applicare la normativa statale e regionale vigente in materia.

Art. 20 **Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio comunale.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario
DOTT. ERCOLI PASQUALE

Il Presidente
LEONI FRANCESCO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della presente deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.
Li 19-01-2021

Il Segretario Comunale
DOTT. ERCOLI PASQUALE

=====
INVIO AL CO.RE.CO.

[] La presente deliberazione è stata inviata al Comitato Regionale di Controllo Prot.n.Approvata.

=====
ESITO DEL CONTROLLO

GIUNTA REGIONALE MARCHE

Servizio Comitato Regionale di Controllo di Ancona
Prot.n. seduta del *****
Provvedimento:
Note: *****

Esecutiva li 29-12-020